



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 28 aprile 2022 n.67
(Ratifica Decreto - Legge 15 marzo 2022 n.35)

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il Decreto - Legge 15 marzo 2022 n.35 – Misure restrittive attuative della Decisione 2014/145/PESC del Consiglio dell'Unione europea e successive modifiche e del Regolamento (UE) n.269/2014 del Consiglio del 17 marzo 2014 – promulgato:

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:

- *la necessità di applicare le Misure Restrittive dell'Unione Europea disposte dalla Decisione e dal Regolamento di cui all'oggetto al fine di evitare potenziali operazioni finanziarie, da parte di soggetti listati, contrarie alle misure restrittive medesime e in ottemperanza agli impegni assunti dalla Repubblica di San Marino con Decreto - Legge 4 marzo 2022 n.27 "Azioni utili a garantire la pace e la sicurezza internazionale e introduzione straordinaria e temporanea del permesso di soggiorno provvisorio per emergenza ucraina";*
- *l'urgenza di assicurare tempestiva imposizione delle misure restrittive predette e, dunque, garantirne una sollecita efficacia considerato l'attuale scenario di controversia russo-ucraina e la minaccia alla pace ed alla sicurezza internazionale;*

Vista la delibera del Congresso di Stato n.9 adottata nella seduta del 14 marzo 2022;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 aprile 2022;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.20 del 25 aprile 2022;

Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9 comma 5 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto – Legge 15 marzo 2022 n.35 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

MISURE RESTRITTIVE ATTUATIVE DELLA DECISIONE 2014/145/PESC DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E SUCCESSIVE MODIFICHE E DEL REGOLAMENTO (UE) N. 269/2014 DEL CONSIGLIO DEL 17 MARZO 2014

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto - legge si intende per:

- a) “*Allegato/i*”: l’Allegato alla Decisione 2014/145/PESC del Consiglio del 17 marzo 2014 denominato “*Elenco delle persone, entità e organismi di cui agli articoli 1 e 2*” e successive modifiche e l’Allegato I al Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio del 17 marzo 2014 denominato “*Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 2*” e successive modifiche.
 - b) “*Contratto o Transazione*”: qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse. A tal fine il termine contratto include qualsiasi forma di garanzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o a essa correlata.
 - c) “*Decisione*”: Decisione n. 2014/145/PESC del Consiglio del 17 marzo 2014 e successive modifiche, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina;
 - d) “*Regolamento*”: il Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio del 17 marzo 2014 e successive modifiche, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina;
 - e) “*Richiesta*”: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto - legge, derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata, e in particolare:
 - i) una richiesta volta a ottenere l’adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata;
 - ii) una richiesta volta ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;
 - iii) una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione;
 - iv) una domanda riconvenzionale;
 - v) una richiesta volta ad ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati emessi.
2. Per tutti i termini non oggetto di definizione al comma 1, si rinvia alle definizioni e nozioni contenute nella Legge 29 marzo 2019 n.57 e successive modifiche.

Art. 2

(Finalità e ambito di applicazione)

1. In ottemperanza agli impegni assunti dalla Repubblica di San Marino con Decreto - Legge 4 marzo 2022, n.27 finalizzato al contrasto delle attività che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, le disposizioni del presente decreto - legge si applicano al fine di attuare tempestivamente le misure restrittive dell’Unione europea disposte dalla Decisione e dal Regolamento citati.
2. Il presente decreto - legge si applica:
 - a) nel territorio della Repubblica di San Marino, compreso il suo spazio aereo;
 - b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione sammarinese;
 - c) a qualsiasi cittadino sammarinese che si trovi all’interno o all’esterno del territorio della Repubblica di San Marino;
 - d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che si trovi all’interno o all’esterno del territorio della Repubblica di San Marino e sia costituita/o conformemente al diritto sammarinese;
 - e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all’interno del territorio della Repubblica di San Marino.

Art. 3

(Comitato per le Misure Restrittive)

1. Il Comitato per le Misure Restrittive (di seguito anche “*CMR*”), di cui alla Legge 29 marzo 2019, n.57 e successive modifiche, ha poteri e facoltà di collaborazione, nazionale ed internazionale, anche per il tramite delle Autorità o Forze di Polizia sammarinesi, per il rispetto di quanto previsto al presente decreto - legge.
2. Il *CMR* può invitare ogni Autorità o amministrazione pubblica competente per settore, a partecipare alle riunioni e può avvalersi delle stesse ai fini di dare attuazione alle previsioni del presente decreto - legge.
3. Al *CMR* possono essere rivolte richieste di deroghe all’applicazione delle misure restrittive.

TITOLO II

DIVIETI DI INGRESSO E TRANSITO

Art. 4

(Divieto di ingresso e di transito)

1. Fermo restando le disposizioni attualmente in vigore per la mobilità verso il territorio della Repubblica di San Marino, è vietato l’ingresso o il transito in Repubblica ai nominativi inseriti nell’Allegato.
2. Il medesimo divieto si applica alle persone fisiche individuate negli Allegati come associate ai nominativi anch’essi ivi presenti.
3. I commi che precedono non si applicano per l’ingresso in territorio di cittadini sammarinesi.
4. I divieti per i nominativi listati e loro associati, non si applicano qualora San Marino sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:
 - a) in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale;
 - b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione;
 - c) in qualità di paese che ospita l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);
 - d) in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità.
5. I divieti per i nominativi listati e loro associati indicati negli Allegati, non si applicano allorché l’ingresso o il transito siano giustificati da ragioni umanitarie urgenti o dall’esigenza di partecipare a riunioni intergovernative in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi politici delle misure restrittive, compresi il sostegno all’integrità territoriale, alla sovranità e all’indipendenza dell’Ucraina.
6. In caso di autorizzazione da parte del *CMR* alle istanze di deroga ai divieti di cui al presente articolo, la stessa è limitata ai fini per i quali è concessa alla persona interessata.
7. Coerentemente con quanto previsto agli articoli 11 e 12, i divieti di cui al presente articolo vengono meno in caso di cancellazione del nominativo dall’elenco dell’Allegato e nel caso di suo erroneo inserimento.

7bis. Il *CMR*, coerentemente con quanto previsto dalla Decisione e dal Regolamento tempo per tempo vigente, con proprio provvedimento, può stabilire deroghe alle misure di cui al presente articolo.

TITOLO III
MISURE DI CONGELAMENTO DI BENI O FONDI

Art. 5
(Misure di congelamento)

1. Sono congelati tutti i beni o fondi appartenenti a, o posseduti, detenuti o controllati da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi inseriti nell'Allegato.
2. La stessa misura si applica alle persone fisiche, giuridiche, entità o organismi individuati come associati negli Allegati ai nominativi anch'essi ivi presenti.
3. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, beni o fondi a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi, elencati nell'Allegato o di qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi a essi associati e indicati negli Allegati.
4. E' vietato altresì destinare beni o fondi a vantaggio di persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui ai commi che precedono.

Art. 6
(Deroghe all'applicazione delle misure di congelamento)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 5 il CMR può autorizzare, lo svincolo o la messa a disposizione di taluni beni o fondi congelati, dopo aver accertato che tali beni o fondi siano:
 - a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'Allegato e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;
 - b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
 - c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei beni o fondi congelati;
 - d) destinati ad effettuare spese straordinarie.
2. In deroga all'articolo 5, l'Autorità Giudiziaria può autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni beni o fondi congelati, a condizione che:
 - a) i beni o fondi siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'Allegato, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa in San Marino o di una decisione giudiziaria esecutiva, prima o dopo tale data;
 - b) i beni o fondi siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o siano riconosciuti validi da tale decisione;
 - c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati all'Allegato;
 - d) il riconoscimento della decisione non sia contrario ai principi generali dell'ordinamento.
3. I divieti di cui all'articolo 5 non ostano a che una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo inserito nell'elenco effettui un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima della data in cui tale persona fisica o giuridica, tale entità o tale organismo è stato inserito nell'elenco dell'Allegato, purché il pagamento non sia percepito, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo dell'Allegato.
4. L'articolo 5, non osta a che gli istituti finanziari accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo che figura nell'elenco, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'istituto finanziario informa senza indugio il CMR e l'Agenzia in merito a tali transazioni.
5. I divieti di cui all'articolo 5 non si applicano al versamento sui conti congelati di:
 - a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

- b) pagamenti dovuti in virtù di contratti, accordi o obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure;
- c) pagamenti dovuti in virtù di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse o esecutive in San Marino;

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure.

5bis. Il CMR, coerentemente con quanto previsto dalla Decisione e dal Regolamento tempo per tempo vigente, con proprio provvedimento, può stabilire deroghe alle misure di congelamento cui all'articolo 5.

Art. 7

(Esonero da responsabilità)

1. Il congelamento di beni o fondi, o il rifiuto di rendere disponibili beni o fondi, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente decreto - legge, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi amministratori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.
2. Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se non sapevano, non avevano fondato motivo di sospettare, o non sospettavano che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente decreto - legge.

Art. 8

(Effetti delle misure restrittive sui contratti e transazioni)

1. Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente decreto - legge, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la Richiesta di cui all'articolo 1, è presentata da:
 - a) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi inclusi nell'Allegato;
 - b) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui alla lettera a).
2. In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal comma 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo che intende esercitare tale diritto.
3. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui al comma 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente decreto - legge.

Art. 9

(Aggiornamento del contenuto della Decisione, del Regolamento e dei relativi Allegati)

1. Il Dipartimento Affari Esteri è il "punto di contatto" (così detto "focal point") per conto della Repubblica di San Marino con riguardo agli aggiornamenti della Decisione, del Regolamento e dell'Allegato.
2. Il Dipartimento Affari Esteri informa la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri su aggiornamenti al contenuto della Decisione e del Regolamento, per eventuale adozione da parte del Congresso di Stato di apposita delibera e relativo decreto - legge.
3. All'atto del ricevimento da parte del Dipartimento Affari Esteri degli aggiornamenti all'Allegato, gli aggiornamenti in parola sono da intendersi come recepiti in automatico e l'Allegato è così modificato.

4. La Decisione, il Regolamento, gli Allegati e i successivi aggiornamenti sono pubblicati su apposita sezione del sito della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, così come quanto indicato dal CMR.

Art. 10

(Modifiche all'Allegato della Decisione)

1. Il CMR non è competente per le modifiche circa le persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell'Allegato.

Art. 11

(Revoca del congelamento)

1. La misura di congelamento si intende automaticamente revocata in seguito alla cancellazione di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi dall'Allegato.

Art.12

(Erronea applicazione del congelamento)

1. Qualora una persona fisica o giuridica, entità o organismi presenti nell'Allegato siano stati erroneamente colpiti da una misura di congelamento per omonimia con individui o entità inclusi nell'Allegato, possono chiedere al CMR di rientrare nella piena disponibilità dei propri beni o fondi.

2. Il CMR, verificata l'identità della persona fisica o giuridica, entità o organismi e la non coincidenza con l'individuo, persona giuridica entità o organismo incluso nell'Allegato, adotta i provvedimenti necessari affinché lo stesso possa rientrare nella piena disponibilità dei propri beni o fondi.

TITOLO IV

ADEMPIMENTI DI AUTORITA', AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E SOGGETTI DESIGNATI

Art.13

(Obblighi di verifica e di comunicazione per le Autorità e Amministrazioni pubbliche)

1. Le Autorità e Amministrazioni pubbliche che curano la tenuta dei pubblici registri verificano se nel registro da esse tenuto siano iscritti beni o fondi oggetto di misure di congelamento.

2. Qualora dall'attività di verifica emerga un riscontro positivo, le Autorità o Amministrazioni pubbliche iscrivono immediatamente il congelamento del bene o fondo nel registro e ne danno immediata comunicazione all'Agenzia e al CMR, indicando i dati e le informazioni di cui sono in possesso in relazione ai beni o fondi congelati.

Art.14

(Obblighi di verifica e di comunicazione per i soggetti designati)

1. I soggetti designati verificano se detengono, amministrano, ovvero gestiscono beni o fondi oggetto di misure di congelamento.

2. Qualora dall'attività di verifica emerga un riscontro positivo, i soggetti designati comunicano immediatamente all'Agenzia e al CMR:

- a) le misure di congelamento applicate, indicando la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo inserito nell'Allegato nonché l'ammontare e la natura dei beni o fondi congelati;
- b) le operazioni, i rapporti, nonché ogni altro dato o informazione disponibile riconducibile ai suddetti soggetti e ai soggetti a loro associati elencati negli Allegati.

TITOLO V
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

Art.15

(Coordinamento con Legge 29 marzo 2019 n.57 e successive modifiche)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto al presente decreto - legge, si applicano le disposizioni in materia di congelamento, ivi incluse le relative sanzioni amministrative e penali, di cui alla Legge 29 marzo 2019 n.57 e successive modifiche, salvo il caso in cui il presente decreto - legge, in ragione della sua specialità, disponga diversamente dalla menzionata legge.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 aprile 2022/1721 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Oscar Mina – Paolo Rondelli

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini